

**DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO  
SOSTENIBILE UE-GEORGIA**

**del 18 novembre 2015**

**che adotta il proprio regolamento interno [2017/1365]**

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («l'accordo») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 240,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 240 dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 18 novembre 2015

*Il presidente*

Lali GOGOBERIDZE

*Capo del Dipartimento per l'analisi e politica economica, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia — Presidente e rappresentante della Georgia*

*I segretari*

Irakli TSIKORIDZE

*Esperto principale del Dipartimento per il commercio estero e le relazioni economiche internazionali, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia*

Daniel KRAMER

*Responsabile delle politiche dell'Unità D1 — Commercio e sviluppo sostenibile, sistema di preferenze generalizzate, Direzione generale del Commercio, Commissione europea*

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

